

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - azioni giudiziarie - lite tra comproprietari - in genere - Domanda di accertamento della natura comune di un bene proposta da alcuni condomini - Riconvenzionale diretta alla declaratoria della proprietà esclusiva a favore del convenuto - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Poiché la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non "secundum eventum litis", ma al momento in cui essa sorge, sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini quando nel giudizio promosso da alcuni di loro per l'accertamento della natura comune di un bene i convenuti, costituendosi in giudizio, abbiano chiesto in via riconvenzionale di esserne dichiarati proprietari esclusivi a titolo derivativo o, in subordine, a titolo originario, in virtù di usucapione abbreviata. (Nel caso di specie, nessuna delle parti in causa aveva prospettato la natura condominiale del lastrico di copertura, rivendicandone la proprietà esclusiva, peraltro, senza darne la prova, con la conseguenza che la corte di merito ha ritenuto la proprietà comune del lastrico di copertura di un immobile in capo ai partecipanti al condominio secondo la previsione di legge).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8593 del 16/03/2022 (Rv. 664240 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1117, Cod_Proc_Civ_art_102

Corte

Cassazione

8593

2022